

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitore, suoceri: 2 giorni
- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Nascita figlio: 3 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 3 giorni al massimo
- Riconsegna dell'equipaggiamento militare: ½ giornata

Assunzione / licenziamento

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi
- per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età i termini di disdetta sopra indicati sono raddoppiati

Prepensionamento

Il diritto al pensionamento anticipato nasce al più presto a 62 anni alle condizioni seguenti (cumulative):

- attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni (*altrimenti nessuna rendita*), e
- 20 anni di lavoro in una ditta assoggettata al RESOR (*altrimenti rendita ridotta*).

La domanda deve essere presentata con un certo anticipo per il tramite del sindacato.

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- RESOR: 1.2% del salario AVS
- Contributo professionale: 1% del salario AVS

Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito. I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

Salario mensile

Per la trasformazione del salario orario in mensile valgono 176 ore.

Dal 1° gennaio 2016 è obbligatorio il salario mensile dal 3° mese di lavoro.

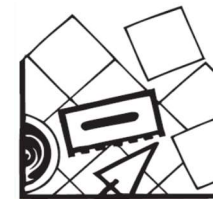


Il Sindacato.

Posa piastrelle

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	ufficio amministrativo	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2025

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
Capo	Lavoratore qualificato, che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	CHF 32.25	CHF 5'676.00
Qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC	CHF 30.25	CHF 5'324.00
Semi-qualificato	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale	CHF 28.25	CHF 4'972.00
Giovane lavoratore con AFC	■ Nel 1° anno dopo il tirocinio	CHF 22.15	CHF 3'900.00
	■ Nel 2° anno dopo il tirocinio	CHF 24.20	CHF 4'259.00
	■ Nel 3° anno dopo il tirocinio	CHF 24.95	CHF 4'392.00
	■ Nel 4° anno dopo il tirocinio	CHF 25.76	CHF 4'535.00
Giovane lavoratore con CFP	■ Nel 1° anno dopo il tirocinio	CHF 21.18	CHF 3'729.00
	■ Nel 2° anno dopo il tirocinio	CHF 22.60	CHF 3'977.00
	■ Nel 3° anno dopo il tirocinio	CHF 24.01	CHF 4'226.00
	■ Nel 4° anno dopo il tirocinio	CHF 25.42	CHF 4'475.00
APPRENDISTA (AFC)	■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 765.00
	■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 1'116.00
	■ Nel 3° anno di tirocinio		CHF 1'705.00
APPRENDISTA (CFP)	■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 700.00
	■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 800.00

Adeguamenti salariali 2025

Con il 1° gennaio 2025 ai lavoratori va concesso un adeguamento salariale mensile di CHF 50.00 (CHF 0,29/ora); inoltre la ditta dovrà corrispondere un ulteriore aumento di CHF 20.00 al mese (CHF 0,11/ora) secondo il criterio del merito.

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + indennità festivi + indennità vacanze) o una mensilità supplementare corrispondente ad un salario medio mensile per i salariati a mese.

Indennità festivi infrasettimanali

3,5% del salario di base.

Orario di lavoro / flessibilità

Il totale delle ore di lavoro possibili (incluse le vacanze) è di 2'112 ore annuali.
L'orario di lavoro giornaliero è stabilito dal calendario annuale, che viene emanato dalla commissione paritetica cantonale (CPC), tenuto conto di una durata minima di 40 ore settimanali e massima di 44 ore settimanali.
L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.
Se la ditta ha optato per l'utilizzo della flessibilità, la durata della settimana dovrà essere estesa fino a 46 ore.
Il saldo delle ore flessibili dovrà essere indicato sulla busta paga e non potrà superare le 80 ore annue.

Indennità per il pranzo

Tutti i lavoratori, che svolgono la propria attività sui cantieri, ricevono un'indennità forfetaria di CHF 1,50/ora.

Indennità per uso di propri mezzi di trasporto

Se il lavoratore fa uso della propria auto, su esplicita richiesta del datore di lavoro, ha diritto a un'indennità di CHF 0,70/km per ogni chilometro di servizio. Se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità sarà corrisposta per trasferte che superano i 20km (andata e ritorno).

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 10.64% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 13,04% per i salariati a ora

Tempo di viaggio

È considerata durata del lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Il tempo di viaggio dalla sede della ditta/magazzino/punto di raccolta al luogo di lavoro è considerato tempo di viaggio, ad eccezione dei primi 30 minuti di tragitto (andata e ritorno), che sono a carico del lavoratore.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie.
Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto a un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 3° giorno di malattia. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA.
Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 ore x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Supplementi salariali

- **Ore straordinarie:** vanno retribuite con un supplemento del 25%.
- **Lavoro festivo:** va retribuito con un supplemento del 100%. È considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (dalle 17:00 del sabato alle 05:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle 00:00 alle 24:00).
- **Lavoro notturno serale:** va retribuito con un supplemento del 50%. È considerato lavoro notturno serale quello eseguito tra le 20:00 e le 05:00.